

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-6228 del 08/11/2024
Oggetto	AGGIORNAMENTO DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DET-AMB N. 3579 DEL 11/07/2018, PER MODIFICA NON SOSTANZIALE, EX ART. 6 DPR 59/2013. DITTA "AZ. AGR. SCROCCHI S.S. SOCIETA' AGRICOLA". ATTIVITÀ: "COLTIVAZIONE E ALLEVAMENTO BOVINI DA LATTE" SVOLTA NELLO STABILIMENTO UBICATO IN COMUNE DI BORGONOVO VAL TIDONE, LOC. CASE BRUCIATE.
Proposta	n. PDET-AMB-2024-6452 del 06/11/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ANNA CALLEGARI

Questo giorno otto NOVEMBRE 2024 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ANNA CALLEGARI, determina quanto segue.

AGGIORNAMENTO DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DET-AMB N. 3579 DEL 11/07/2018, PER MODIFICA NON SOSTANZIALE, EX ART. 6 DPR 59/2013. DITTA "AZ. AGR. SCROCCHI S.S. SOCIETA' AGRICOLA".

ATTIVITÀ: "COLTIVAZIONE E ALLEVAMENTO BOVINI DA LATTE" SVOLTA NELLO STABILIMENTO UBICATO IN COMUNE DI BORGONOVO VAL TIDONE, LOC. CASE BRUCIATE.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Visti:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale";
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in Materia Ambientale";
- il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 *"Regolamento recante La disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35"* che, all'art. 2, comma 1, individua la Provincia, salvo diversa indicazione regionale, quale Autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale (A.U.A);
- l'art. 4, comma 7, del DPR n. 59 del 13.03.2013 che prevede, nel caso sia necessario acquisire esclusivamente l'autorizzazione unica ambientale ai fini del rilascio, della formazione, del rinnovo o dell'aggiornamento di titoli abilitativi di cui all'art. 3, commi 1 e 2 del medesimo DPR, l'adozione del provvedimento da parte dell'Autorità competente e la sua trasmissione al S.U.A.P. per il rilascio del titolo;
- il Decreto del Ministro delle Attività Produttive 18 aprile 2005, recante adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, recante regolamento per la semplificazione e il riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive;
- Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 maggio 2015 di *adozione del modello semplificato e unificato per la richiesta di autorizzazione unica ambientale – AUA*, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.149 del 30-6-2015 - Supplemento Ordinario n. 35;
- la circolare prot. 49801/GAB del 07/11/2013 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, recante chiarimenti interpretativi, relativi alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, nella fase di prima applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 13 Marzo 2013, n. 59;
- la L.R. 21 aprile 1999, n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale";
- la legge regionale n. 13 del 30 luglio 2015, *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*, con la quale la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge n. 56 del 7 aprile 2014, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura (ora Servizio) Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la Delibera della Giunta Regione Emilia Romagna n. 2236 del 28/12/2009 e ss.mm.ii.;
- la Delibera della Giunta Regione Emilia Romagna n. 2204 del 21/12/2015, di *approvazione del modello per la richiesta di autorizzazione unica ambientale (AUA) per l'Emilia Romagna (DPR 59/2013 e DPCM 08/05/2015)*;
- la Deliberazione dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia Romagna del 30/01/2024, n. 152 con la quale è stato approvato il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2030) (Delibera di Giunta n. 2005 del 20 novembre 2023);
- il Regolamento Regionale 19 Marzo 2024 , n. 2 "Regolamento regionale in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato e delle acque reflue";

Premesso che:

- con Determinazione dirigenziale Det-Amb n. 3579 del 11/07/2018, è stata adottata l'Autorizzazione Unica Ambientale, rilasciata dal SUAP del Comune di Borgonovo Val Tidone con provvedimento conclusivo n. 1 del 08/08/2018, acclarato al prot. n. 7949 in pari data (acquisito al prot. ARPAE n. 12459 del 09/08/2018), per l'attività di "coltivazione e allevamento bovini da latte" svolta dalla ditta AZ. AGR. SCROCCHI S.S. SOCIETA' AGRICOLA (C.F. 01071810335) nello stabilimento sito in Comune di Borgonovo Val Tidone, Loc. Case Bruciate, Fraz. Mottaziana (che è anche sede legale), comprendente i seguenti titoli in materia ambientale:

- autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- autorizzazione , ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., allo scarico di acque reflue domestiche nel corpo idrico superficiale "fosso podereale" confluyente nel Rio Magnano;
- comunicazione preventiva per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento di cui all'art. 112 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;

Considerato che:

- con nota acquisita al prot. ARPAE n. 144560 del 07/08/2024, è pervenuta, tramite portale della Regione Emilia Romagna, l'istanza di modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale sopra richiamata, presentata dalla ditta AZ. AGR. SCROCCHI S.S. SOCIETA' AGRICOLA (C.F. 01071810335), per le matrici "emissioni in atmosfera" e "comunicazione preventiva per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento";
- con nota prot. n. 150678 del 20/08/2024 è stata richiesta la documentazione a completamento dell'istanza;
- con nota acquisita al prot. ARPAE n. 158039 del 03/09/2024 è pervenuta la documentazione a completamento per entrambe le matrici;
- con nota prot. n. 166338 del 16/09/2024 è stata trasmessa la comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della L. 241/90;

Rilevato che dall'istruttoria condotta da questo Servizio per la matrice "utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento" (rif. Attività n. 11 del 11/10/2024 Sinadoc 28650/2024) risulta che:

- l'allevamento di bovini da latte è svolto nel sito in oggetto (cod Ausl 006PC066), collocato in Zona Vulnerabile ai Nitrati;
- la consistenza dell'allevamento, autorizzata con AUA del 11/07/2018 con D.D. Det-Amb n. 3579, è pari a 1279 capi così suddivisi:
 - Vacche da latte: 653 capi
 - Capi da rimonta: 400 capi
 - Vitelli: 226 capi;
- i terreni, indicati nel quadro 10 della sopracitata Comunicazione di utilizzo agronomico degli effluenti zootecnici n. 36708 del 10/04/2024, hanno superficie complessiva pari a 349,90 Ha e possono accogliere 59482 kgN/anno;
- la **modifica** dello stabilimento consiste in:
 - leggero aumento, per una delle due stalle realizzate per i capi in produzione, dell'area destinata a lettiera permanente;
 - rinuncia dell'installazione delle cuccette in una delle esistenti stalle a lettiera permanente, per il ricovero dei capi in produzione, che pertanto è rimasta invariata a lettiera permanente;
 - modifica della stalla per i vitelli (mantenendo le dimensioni previste) con la realizzazione di due corsie di alimentazione e relative lettieri e conseguente adeguamento della raccolta dei reflui;
 - rinuncia alla dismissione dell'esistente stalla, utilizzata per le gabbiette dei vitelli, con conseguente invarianza dei contenitori per la raccolta dei reflui (pozzo nero e concimaia esistenti);
 - installazione di un separatore ad alta efficienza (pari al 14%) in corrispondenza della nuova vasca di stoccaggio liquami;

Tali modifiche porteranno ad un incremento della capacità massima dell'allevamento;

- la capacità massima dell'allevamento, definita sulla base del numero di cuccette e degli spazi disponibili nelle aree con la lettiera, sarà pari a 1579 capi (pari a 676 t di peso vivo) così suddivisi:
 - Bovini da latte: 991 capi (di cui 409 in cuccette con paglia e 582 su lettiera permanente)
 - Capi da rimonta: 117 capi (su lettiera permanente)
 - Vitelli: 471 capi (su lettiera)
- per la conservazione degli effluenti zootecnici l'allevamento dispone di n. 5 vasche in cemento scoperte (13352 mc), n. 1 vasca in cemento coperta (351 mc), n° 2 concimaie scoperte (1996 mc). L'allevamento dispone altresì di una zona di stabulazione permanente avente una superficie pari a 4867 mq;

Rilevato che dall'istruttoria condotta da questo Servizio per la matrice "emissioni in atmosfera" (rif. Attività n. 10 del 03/10/2024 Sinadoc 28650/2024) risulta che:

- la vasca (contenitore 5) avrà rapporto S/V pari a 0,2 m²/m³;
- le stalle a stabulazione libera su lettiera sono dotate di impianti per l'asportazione del letame con ruspetta automatica;
- nella zona a stabulazione libera a cuccette è prevista una rimozione frequente delle deiezioni con ruspette ogni 3 ore;
- nella zona a lettiera permanente è impiegata paglia in quantitativo sufficiente a mantenere palabile ed asciutta la lettiera, nella zona di alimentazione è prevista una rimozione frequente delle deiezioni con ruspette;
- la distribuzione del liquame avviene con sistema a carro spandi letame con copertura telonata (mezzi

propri o contoterzisti) con interrimento entro le 12 ore successive oppure sparso tramite tubazioni interrato;

- le tecniche e bat usati nell'azienda in diverse fasi della gestione aziendale, portano alla riduzione delle emissioni per gli inquinanti biossido di zolfo (SO₂) ossidi di azoto (NO), composti volatili non metanici (COVNM), ammoniacale (NH₃) e materiale particolato PM_{2,5};

Atteso che:

- con la suddetta nota prot. n. 166338 del 16/09/2024 è stato richiesto al Comune di Borgonovo Val Tidone, il parere in ordine alla matrice "emissioni in atmosfera", ai sensi di quanto previsto dall'art. 269 c. 3, secondo periodo, del D.Lgs. 152/06; con la medesima nota sono state richieste eventuali valutazioni per la matrice "impatto acustico" a cui il Comune non ha dato riscontro;
- con nota prot. n. 10444 del 20/09/2024, acquisita al prot. ARPAE n. 169715 in pari data, il suddetto Comune ha espresso parere favorevole alla modifica non sostanziale dell'Aua di cui trattasi, relativamente alla matrice "emissioni in atmosfera";
- con nota prot. n. 166351 del 16/09/2024 è stata richiesta la relazione tecnica al Servizio Territoriale di ARPAE - Piacenza, in merito alla modifica di cui trattasi, relativamente alla matrice "emissioni in atmosfera";
- con nota prot. n. 178136 del 03/10/2024 il Servizio Territoriale di ARPAE - Piacenza ha espresso parere favorevole, per la matrice "emissioni in atmosfera", con prescrizione;

Verificato che, in relazione alle risultanze dell'istruttoria condotta sulla base della documentazione presentata, la modifica che la ditta ha comunicato di voler introdurre può considerarsi, a norma di quanto previsto dall'art. 6 del DPR n. 59/2013, come "non sostanziale";

Ritenuto, in relazione alle risultanze dell'istruttoria, che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per procedere all'aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale richiesto dalla ditta in oggetto;

Richiamati gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in AUA;

Dato atto che sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPAE nn. 130/2021, 94/2023, 39/2021 e 49/2024 alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

Dichiarato che non sussistono situazioni di conflitto d'interessi relativamente al procedimento amministrativo in oggetto, ai sensi di quanto previsto dall'art.6-bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241;

Su proposta della Responsabile del procedimento;

DETERMINA

per quanto indicato in narrativa

1. di aggiornare, ai sensi dell'art. 6, comma 1 del D.P.R. n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale adottata con Determinazione dirigenziale Det-Amb n. 3579 del 11/07/2018, rilasciata dal SUAP del Comune di Borgonovo Val Tidone con provvedimento conclusivo n. 1 del 08/08/2018, acclarato al prot. n. 7949 in pari data, alla ditta AZ. AGR. SCROCCHI S.S. SOCIETA' AGRICOLA (C.F. 01071810335) per l'attività di "coltivazione e allevamento bovini da latte" svolta nello stabilimento sito in Comune di Borgonovo Val Tidone, Loc. Case Bruciate, Fraz. Mottaziana (che è anche sede legale), **come segue:**

- **sostituendo la lettera h) del punto 2) del dispositivo** della suddetta AUA d.d. Det-Amb n. 3579/2018 **con il seguente:**

"h) dal 01/01/2030 deve essere rispettato quanto disposto dall'art. 29 del PAIR 2030, in particolare si ricorda che le aziende agricole sono obbligate alla copertura degli stoccaggi dei reflui zootecnici non palabili con tecniche di riduzione delle emissioni di ammoniacale a media o alta efficienza o sostituzione con vasche con un rapporto superficie/volume inferiore o uguale a 0,2 m²/m³. Costituiscono tecniche di riduzione delle emissioni di ammoniacale a media o alta efficienza quelle indicate alle tabelle riportate al paragrafo 11.5.3.5 della Relazione generale del PAIR 2030;"

- **sostituendo il punto 4) del dispositivo** dell'AUA d.d. Det-Amb n. 3579/2018 **con il seguente:**

"4. di impartire, per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, ai sensi dell'art. 112 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., le seguenti prescrizioni:

- a) al momento della messa in esercizio del nuovo assetto aziendale (di cui alla comunicazione di modifica non sostanziale prot. n. 144560 del 07/08/2024), la Ditta dovrà presentare l'aggiornamento della Comunicazione di utilizzo agronomico, ai sensi della Legge Regionale n. 4/07, utilizzando le modalità informatiche del portale "Gestione Effluenti". Detta Comunicazione dovrà individuare i terreni disponibili

- per lo spandimento degli effluenti prodotti dallo stabilimento in oggetto e dovrà essere corredata dalla copia degli eventuali nuovi titoli di disponibilità aggiornati per l'uso dei terreni;
- b) l'utilizzo agronomico degli effluenti di allevamento e dei fertilizzanti azotati deve essere effettuato nel rispetto delle disposizioni del Regolamento Reg.le n. 2/2024 e delle sue eventuali successive modifiche e aggiornamenti;
 - c) la Ditta dovrà provvedere alla manutenzione dell'impianto fisso per la fertirrigazione e dotarlo di idonei sistemi di blocco automatico e/o allarme sonoro rispetto ad eventuali rotture dell'impianto, oppure dovrà garantire la presenza di un operatore che presidi le eventuali disfunzioni dello spandimento;
 - d) l'azienda dovrà dotarsi di un numero di pompe trituratrici sufficienti a garantire costantemente il trattamento delle deiezioni prodotte, tenendo in considerazione anche l'eventualità di guasti alle pompe stesse;
 - e) i contenitori per lo stoccaggio dei reflui zootecnici dovranno essere sottoposti alla verifica periodica decennale che ne attesti la perfetta tenuta, in conformità ai requisiti tecnici e di salvaguardia ambientale prescritti Regolamento Regionale n. 2/24;
 - f) la Comunicazione di utilizzo agronomico deve essere comunque tenuta aggiornata ogni 5 anni dalla sua ultima variazione, con valenza di autocontrollo, come disposto all'art. 23 del Reg.to Reg.le n. 2/2024";

2. di dare atto che:

- resta confermato quant'altro in precedenza autorizzato e disposto con AUA di cui alla Determinazione dirigenziale Det-Amb n. 3579 del 11/07/2018, (rilasciata dal SUAP del Comune di Borgonovo Val Tidone con provvedimento conclusivo n. 1 del 08/08/2018, acclarato al prot. n. 7949 in pari data), e non oggetto di variazione con il presente provvedimento;
- il presente atto viene trasmesso al Suap del Comune di Borgonovo Val Tidone per il rilascio del provvedimento conclusivo che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 1 del DPR n. 59/2013, il presente atto non incide sulla durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che rimane fissata in quindici (15) anni dalla data del rilascio del titolo abilitativo da parte dello Sportello Unico del Comune di Borgonovo Val Tidone (provvedimento conclusivo n. 1 del 08/08/2018, acclarato al prot. n. 7949 in pari data);
- il provvedimento conclusivo, di cui all'art. 4, comma 4 del DPR 59/2013, sarà rilasciato ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela dell'ambiente, dall'inquinamento, fatti salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni, concessioni, nulla osta, compresi i titoli di godimento, i titoli edilizi e urbanistici, e quant'altro necessario previsti dalla legge per il caso di specie;
- sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative il cui rilascio compete ad altri Enti ed Organismi, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto, con particolare riguardo agli aspetti di carattere igienico - sanitario, di prevenzione e di sicurezza e tutela dei lavoratori nell'ambito dei luoghi di lavoro;
- sono fatti salvi eventuali specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;
- resta fermo quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e qui non espressamente richiamato;
- l'autorità competente può imporre il rinnovo dell'autorizzazione, o la revisione delle prescrizioni contenute nella stessa, anche prima della scadenza, nei casi previsti dall'art. 5, comma 5 del D.P.R. 59/2013;
- l'inosservanza delle prescrizioni autorizzative comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla specifica norma di settore per la quale viene rilasciato l'atto;
- il presente provvedimento viene redatto in originale "formato elettronico", sottoscritto con firma digitale secondo quanto previsto dal D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.

Si rende noto che:

- la responsabile del procedimento è la dott.ssa Angela Iaria Responsabile dell'Unità Organizzativa "AUA – Autorizzazioni Settoriali ed Energia" - del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE sede di Piacenza;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia Romagna, con sede in Bologna, via Po n° 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la sottoscritta Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Piacenza;
- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024 - 2026 di ARPAE adottato con Delibera del Direttore Generale n. 7 del 31/01/2024 (sottosezione 2.3 "Rischi corruttivi e trasparenza" e Allegato 9 del Piano);
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024 - 2026 di ARPAE (sottosezione 2.3 "Rischi corruttivi e trasparenza").

AVVERSO al presente provvedimento amministrativo è possibile proporre ricorso giurisdizionale innanzi al competente

Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, dalla data di notifica.

La Dirigente

Dott.ssa Anna Callegari

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 82/2005 s.m.i.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.